



REPUBBLICA ITALIANA

21/6/12

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Oggetto

FAMIGLIA

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dai Sigg.ri Magistrati:

R.G.N. 9948/08

Dott. Francesco Maria FIORETTI - Presidente -

Cron. 1779

Dott. Carlo PICCININNI - Consigliere -

Rep.

Dott. Maria Rosaria CULTRERA - Consigliere -

Ud. 17/10/12

Dott. Maria Cristina GIANCOLA - Consigliere -

Dott. Carlo DE CHIARA - Consigliere rel. -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

G [ ] C [ ] (c.f. [ ]), rappresentato

e difeso, per procura speciale a margine del ricorso, dagli avv.ti Gaetano e Angela Barone ed elett.te dom.to presso lo studio dell'avv. Carlo Cermignani in Roma, Via Fabio Massimo n. 33

- ricorrente -

contro

C [ ] M [ ], rappresentata e difesa, per procura

speciale a margine del controricorso, dall'avv. Se-

1508

2012

Sc...  
C...  
Imp...

bastiano Sallemi ed elett.te dom.ta presso lo studio  
dell'avv. Giuseppe Spada in Roma, Via Piemonte n. 32

- controricorrente -

avverso l'ordinanza della Corte d'appello di Catania  
depositata l'8 gennaio 2008 nel procedimento n. 212/04

R.G.;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica  
udienza del 17 ottobre 2012 dal Consigliere dott. Carlo  
DE CHIARA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Ge-  
nerale dott. Rosario Giovanni RUSSO, che ha concluso  
per l'accoglimento del ricorso.

#### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il sig.   ricorse al Tribunale di  
Ragusa per ottenere la revoca dell'obbligo di versare  
un assegno divorzile di € 300.000 mensili alla ex mo-  
glie, sig.ra  , e un contributo di €  
500.000 mensili per il mantenimento del figlio .

Osservò che dopo il divorzio, a seguito del collocamen-  
to a riposo per ragioni di salute dal servizio quale  
sottufficiale della Guardia di Finanza, il suo reddito  
si era notevolmente ridotto, mentre si era incrementato  
quello della ex moglie, e che il figlio era divenuto  
maggiorrenne, aveva abbandonato gli studi, lavorava ir-  
regolarmente come barista e aveva ingiustificatamente



rifiutato una collocazione, sempre come barista ma regolare e a tempo indeterminato, procuratagli dal padre.

Il Tribunale respinse l'istanza quanto all'assegno divorzile e la accolse parzialmente quanto al contributo per il mantenimento del figlio, che ridusse ad € 129,11 mensili.

La Corte d'appello di Catania ha respinto il reclamo del sig. .

Premesso che quest'ultimo percepiva una pensione di € 960,00 mensili e la sua seconda moglie un reddito da lavoro di circa € 900,00 mensili, del che doveva tenersi conto al fine di valutare le sopravvenute esigenze del reclamante di mantenimento dei due figli minori nati dal nuovo matrimonio, la Corte ha osservato che il medesimo reclamante non aveva provato che la sig.ra   avesse iniziato a lavorare. Le circostanze, poi, che la stessa ricavava un reddito dalla locazione di una sua casa al mare e aveva altresì venduto un terreno di sua proprietà, erano già state ritenute dal Tribunale irrilevanti ai fini della modifica delle condizioni economiche del divorzio, mentre il reclamante non aveva "formulato alcuna censura alle valutazioni del Tribunale, né (...) indicato elementi eventualmente trascurati dal primo giudice".



In ordine al contributo per il mantenimento del figlio, la Corte ha dato atto di avere sentito il giovane in udienza, apprendendo da lui che si era recato presso il datore di lavoro indicato da suo padre ma non era stato assunto perché si trattava di attività solo estiva. Ha quindi ritenuto non provata la sua raggiunta autonomia economica, né il suo ingiustificato rifiuto del lavoro procuratogli dal padre.

Il sig. G ha quindi proposto ricorso per cassazione articolando due motivi di censura. La sig.ra C si è difesa con controricorso.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

1. - Va preliminarmente respinta l'eccezione di inammissibilità dei motivi di ricorso in quanto contenenti (anche) censure di vizio di motivazione ai sensi del n. 5 dell'art. 360 c.p.c., sollevata dalla controricorrente sul rilievo che tali censure non sarebbero consentite avverso provvedimenti non aventi forma di sentenza.

Il limite invocato dalla controricorrente, infatti, è stato rimosso, quanto alle decisioni pubblicate - come quella in esame - a decorrere dal 2 marzo 2006, dal nuovo quarto comma dell'art. 360, cit., introdotto dall'art. 2 d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40.



2. - Con il primo motivo di ricorso, denunciando violazione degli artt. 5 e 9 l. 1° dicembre 1970, n. 898 e dell'art. 112 c.p.c., nonché vizio di motivazione, viene censurata la conferma del rigetto della richiesta di revoca dell'assegno divorzile, disposta dalla Corte d'appello in quanto le valutazioni del Tribunale sulla irrilevanza della locazione della casa al mare e la vendita del terreno della sig.ra  non erano state censurate dal reclamante, che non aveva neppure indicato elementi eventualmente trascurati dal primo giudice.

Il ricorrente obietta che invece egli, con il primo motivo di reclamo, aveva appunto criticato il Tribunale per avere ritenuto che il suo reddito, a seguito del forzato pensionamento, si fosse ridotto di soli € 200,00 mensili, mentre invece, secondo le certificazioni della Guardia di Finanza in atti, si era ridotto di ben 584,12 (€ 1.527,13 - € 943,01) in un primo momento e poi di € 650,25 (€ 1.593,26 - € 943,01), e aveva altresì evidenziato che l'"accresciuta redditività della " era stata confermata dallo stesso Tribunale in precedenti provvedimenti interinali, in conseguenza della locazione, a £ 300.000 mensili, della casa al mare, confermata dal teste sig.

e della vendita di un terreno per £ 37.000.000, confermata dall'acquirente sig.  G  G .

2.1. - Il motivo è fondato, trovando la deduzione delle indicate censure conferma nell'esame dell'atto di reclamo, con conseguente vizio di omesso esame delle stesse da parte della Corte d'appello, che le ha evidentemente travisate o comunque trascurate.

3. - Con il secondo motivo di ricorso, denunciando violazione degli artt. 6 e 9 l. n. 898 del 1970, degli artt. 147 e 148 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c., nonché vizio di motivazione, si censura la conferma della decisione di primo grado relativa al contributo per il mantenimento del figlio.

Il ricorrente lamenta che la corte d'appello abbia ritenuto non provato, in particolare, l'ingiustificato rifiuto, da parte del giovane, del lavoro di barista procuratogli dal padre, come da proposta scritta del datore di lavoro in atti.

3.1. - Il motivo è inammissibile.

La Corte d'appello ha escluso l'ingiustificatezza del rifiuto dell'assunzione propostagli, da parte del figlio del ricorrente, sul rilievo che lo stesso giovane aveva attestato trattarsi di un semplice lavoro stagionale. Il ricorrente si limita ad opporre a tale valutazione del giudice di merito una diversa valutazione

del materiale istruttorio, che però non è consentita in sede di legittimità.

4. - In conclusione l'ordinanza impugnata va cassata in relazione alla censura accolta, di cui al primo motivo di ricorso, con rinvio al giudice indicato in dispositivo, il quale prenderà in considerazione le censure mosse con il primo motivo di reclamo alla decisione del Tribunale di respingere la richiesta di revoca dell'assegno divorzile.

Il giudice di rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.


P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara inammissibile il secondo, cassa in relazione alla censura accolta l'ordinanza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'appello di Catania in diversa composizione.

Così deciso in Roma il 17 ottobre 2011.


Il Consigliere estensore

Carlo De Chiara



Il Presidente

Francesco Maria Fioretti



Depositato in Cancelleria

25 GEN 2012